

“ Art. 6. Nelle Casse di risparmio istituite da associazioni la qualità di socio è personale e intransmissibile.

“ I soci di tali Casse conservano la loro qualità, anche dopo che sia stato loro restituito il contributo. ”

(È approvato).

“ Art. 7. È vietato agli amministratori delle Casse di risparmio di partecipare agli utili e di ricevere compenso. È parimenti vietato agli amministratori e ai direttori delle Casse di risparmio di contrarre obbligazioni con l'Istituto che amministrano o dirigono. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferraris.

Ferraris Maggiorino. Prendo occasione dall'eccellente disposizione che si trova in quest'articolo per rivolgere al Governo e alla Commissione una raccomandazione che credo trovi in questo punto il suo luogo opportuno. In questo disegno di legge, come in generale nell'ordinamento delle nostre Casse di risparmio, non abbiamo un vero corpo di sindaci incaricato di esaminare l'andamento dell'amministrazione. Io credo che questa mancanza non giovi certamente a che le Casse di risparmio siano bene amministrate, come lo potrebbero essere, qualora appunto tra gli amministratori vi fosse un corpo speciale incaricato di vigilare all'osservanza degli statuti e a tutte le altre prescrizioni dell'articolo 184 del Codice di commercio. L'onorevole Grimaldi poco fa ci disse appunto che le Casse di risparmio sono enti morali *sui generis*, che hanno il carattere predominante di Istituti di previdenza e di credito. Or bene in altri Istituti di previdenza e di credito noi troviamo quasi sempre questi due corpi (di cui uno serve di riscontro all'altro) gli amministratori e i sindaci. Ho udito anzi con piacere che alcune delle nostre Casse di risparmio hanno già corpi speciali di sindaci, e che ciascuno statuto determina in qual modo debbano essere eletti, anzi un nostro collega, l'onorevole Pelagatti, c'informava ora che nella Cassa di risparmio di Parma i tre sindaci sono eletti uno dalla Giunta, l'altro dalla Deputazione provinciale e il terzo è un rappresentante del Governo.

Io non faccio questione sulle modalità dell'elezione; dichiaro anzi che avrei amato introdurre nelle Casse di risparmio qualche applicazione del sistema rappresentativo, avrei amato che i portatori dei libretti di risparmio fossero considerati come soci, per guisa che la Cassa di risparmio

prendesse un vero aspetto di associazione mutua, dove tutti i rappresentanti concorrono a rendere florida l'istituzione, e hanno una piccola parte di ingerenza indiretta nell'amministrazione. Siccome qualcheduno crede che il mio desiderio tradotto in proposta possa incontrare difficoltà pratiche nella sua attuazione, e soprattutto nell'applicazione alle svariate forme di Casse di risparmio che abbiamo in Italia, mi limito per la nomina dei sindaci a quello che il Governo e la Commissione crederanno di proporre. Mi permetto solo di chiedere all'una e all'altro, se non credono opportuno che a fianco degli amministratori esista nelle Casse di risparmio un corpo di sindaci in base all'articolo 184 del Codice di commercio, coll'incarico appunto di sorvegliare l'andamento delle Casse, di pubblicare una relazione annuale sull'andamento delle stesse e di adempire a tutte le altre funzioni che sono determinate dal Codice di commercio. Questa disposizione la crederei tanto più opportuna inquantochè noi ci avviamo ad un regime di libertà delle Casse di risparmio: regime che piace certamente a me come piace al Governo ed alla Commissione.

Ma quando si va verso la libertà è necessario accompagnarla con tutte quante quelle garanzie, che debbono in modo assoluto non disgiungersi da essa.

Io prego quindi la Commissione ed il Governo di manifestare il loro parere sulle considerazioni che ho esposto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cambray-Digny.

Cambray-Digny. Siccome debbo parlare sopra altro argomento, posso aspettare che l'onorevole relatore abbia risposto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Carmine, relatore. La Commissione, nell'esame del disegno di legge, si è preoccupata della questione ora trattata dall'onorevole Ferraris, ed ha studiato se vi fosse realmente l'opportunità d'introdurvi l'istituzione dei sindaci per le Casse di risparmio, analogamente a quanto impone il Codice di commercio per le Società di credito. Ma essa venne nel convincimento che l'introduzione di una tale disposizione non fosse necessaria e che non potesse neppure, una volta introdotta, riuscire in pratica di molta efficacia.

Non la credette necessaria perchè per le Casse di risparmio, secondo l'ordinamento che si vorrebbe sancito in questo disegno di legge, vi è una vigilanza governativa più efficace, più larga di quella che vi possa essere per gli istituti per